



Milano, 9 luglio 2007

Alle Società della  
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI  
Loro sedi

*Circolare n° 1*

**POLIZZE ASSICURATIVE - STAGIONE SPORTIVA 2007/2008**

*Premessa*

La legge 91/81, all'articolo 8, a seguito della modifica intervenuta con l'articolo 4 comma 197 della Legge n. 350/2003 (Legge Finanziaria 2004), stabilisce che:

“Le società sportive devono stipulare una polizza assicurativa individuale a favore degli sportivi professionisti contro il rischio della morte e contro gli infortuni, che possono pregiudicare il proseguimento dell'attività sportiva professionistica, nei limiti assicurativi stabiliti, in relazione all'età ed al contenuto patrimoniale del contratto, dalle federazioni sportive nazionali, d'intesa con i rappresentanti delle categorie interessate.”

“Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano alle società che hanno «adempito all'obbligo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38” (obbligo assicurativo presso l'Inail).

L'articolo 16 dell'Accordo Collettivo, tutt'ora vigente, stabilisce che:

“La Società è tenuta ad assicurare presso Compagnia di primaria importanza il calciatore contro gli infortuni con massimali integrativi rispetto all'assicurazione base, secondo le condizioni di polizza, le modalità, i termini ed i minimi stabiliti annualmente dagli Organi preposti all'attività agonistica, in accordo con l'Associazione di categoria.

La Lega competente, in caso di inadempimento della Società, ha facoltà di sostituirsi alla stessa per la stipulazione od il perfezionamento della polizza.

Beneficiario delle prestazioni assicurative, anche per somme di garanzia superiori a quelle concordate con l'Associazione di categoria, si intende in ogni caso il calciatore o i suoi aventi diritto e sarà inefficace qualsiasi patto contrario anche se sottoscritto dal calciatore stesso, salvo il diritto della Società agli indennizzi previsti da eventuali polizze stipulate a proprio beneficio.

Il calciatore, quale beneficiario della polizza assicurativa, rinuncia ad ogni effetto per sé e per i suoi aventi diritto ad ogni azione nei confronti della Società, o di chi per essa, per il risarcimento dei danni subiti.

La polizza di assicurazione deve essere stipulata entro la data di convocazione del calciatore per l'inizio dell'attività di ogni stagione sportiva. Il calciatore non coperto da assicurazione non può svolgere alcuna attività sportiva. La Società inadempiente agli obblighi assicurativi concordati con l'Associazione di categoria è soggetta a provvedimenti disciplinari ed è tenuta al risarcimento dei danni, ove subiti dal calciatore e dai suoi aventi diritto.

In caso di infortunio avvenuto al di fuori dell'ambito dell'attività svolta per la Società di appartenenza, il calciatore ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione scritta alla Società, al fine di consentire a quest'ultima di ottemperare nei termini di legge e/o contrattuali agli adempimenti formali con le Compagnie di assicurazione, previsti dal successivo comma.

In caso di infortunio avvenuto nell'ambito dell'attività svolta per la Società di appartenenza, l'onere della denuncia e di ogni altro successivo adempimento previsti dalla polizza e/o dalla legge, necessari per far conseguire al calciatore o ai suoi aventi diritto gli indennizzi spettanti per l'assicurazione base e per l'assicurazione integrativa, sono a carico della Società, che pertanto è responsabile ad ogni effetto di tutte le eventuali omissioni al riguardo.

Il calciatore ha l'obbligo di sottoporsi a visita medica fiscale, a richiesta della Società, anche ai fini della stipulazione delle polizze assicurative cosiddette patrimoniali a favore della Società"

Di conseguenza, la normativa di cui alla Legge 91/81 stabilisce, a seguito della modifica intervenuta con la Legge Finanziaria 2004, che la stipula di polizze assicurative contro i rischi di cui all'art. 8 non si applica alle società che hanno adempiuto **all'obbligo assicurativo** degli sportivi professionisti dipendenti delle società sportive professionistiche (art. 6 D.Lgs. 23/2/2000 n. 38). Mentre, l'articolo 16 dell'Accordo Collettivo stabilisce che la società è **tenuta** ad assicurare presso Compagnia di primaria importanza il calciatore contro gli infortuni, con massimali integrativi rispetto all'assicurazione base, secondo le condizioni di polizza, le modalità, i termini ed i minimi stabiliti annualmente dagli Organi preposti all'attività agonistica, in accordo con l'Associazione di categoria. La Lega competente, in caso di inadempimento della Società, ha facoltà di sostituirsi alla stessa per la stipulazione od il perfezionamento della polizza.

In considerazione dell'obbligatorietà prevista dall'articolo dall'Accordo Collettivo sopra descritto, la Lega Nazionale Professionisti raccomanda alle Società di attenersi a tale previsione. All'uopo rinvia alle polizze in convenzione, per i rischi sotto elencati, che consentono vantaggi per le società sia in termini economici, sia per i limitati oneri amministrativi e la perfetta aderenza alle normative di polizza concordate con l'Associazione Italiana Calciatori.

Tali convenzioni sono stipulate per il tramite della Spettabile RVA - Rasini Viganò Assicurazioni S.p.A., broker di primario livello nazionale e internazionale. Al fine di poter illustrare la portata, le caratteristiche peculiari ed i vantaggi che l'adesione alle convenzioni comporterà per le singole Società, un responsabile di RVA si metterà quanto prima in contatto con la Vostra Società.

### **1. ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI OBBLIGATORIE (AI SENSI DELL'ART. 16 DELL'ACCORDO COLLETTIVO) IN FAVORE DEI CALCIATORI**

Le assicurazioni complementari obbligatorie (ai sensi dell'art. 16 dell'Accordo Collettivo) consistono:

- a) Nella stipula di una polizza di assicurazione sulla **Vita nella forma Temporanea in Caso di Morte** (cosiddetta **assicurazione di gruppo**).
- b) Nella stipula di una polizza di assicurazione contro il rischio di **Invalidità Permanente da Infortunio e Malattia**.

Entrambe le polizze devono essere ad esclusivo beneficio dei calciatori. La copertura assicurativa deve essere prestata per tutti i calciatori professionisti tesserati delle Società, nonché per i soli giovani di serie **che siano inseriti nell'elenco dell'arbitro in almeno una gara ufficiale della prima squadra**.

Le Società che, comunque, intendessero stipulare le suddette polizze in modo autonomo dovranno:

- a) **Immediatamente dopo la stipulazione** del contratto assicurativo (oppure, limitatamente alle sole polizze Vita, al momento della richiesta di copertura) far pervenire, via fax, alla L.N.P. i dati relativi alla copertura in atto, servendosi dell'allegato **MODELLO A**.

- b) Far seguire, **entro il termine di dieci giorni dalla stipulazione** del contratto fissato dall'Art. 5 n. 3 del Regolamento L.N.P., il deposito in Lega di copia dei contratti.

E' importante precisare che le polizze stipulate direttamente dalle Società devono rispettare i massimali obbligatori sotto indicati e recepire **integralmente e senza alcuna deroga** le condizioni di polizza facente parte delle polizze in convenzione della Lega Calcio.

**E' fatto obbligo di inserire in tutte le polizze stipulate direttamente dalle Società una clausola che vincoli la Compagnia di Assicurazione ad informare la Lega Nazionale Professionisti in caso di mancato pagamento del premio di perfezionamento o di rate intermedie e dell'eventuale recesso per sinistrosità da parte della Compagnia Assicuratrice.**

#### 1.1 POLIZZA CONTRO IL RISCHIO MORTE

- Massimale obbligatorio: € 206.582,76 pro capite.
- Compagnia di Assicurazione: **AUGUSTA ASSICURAZIONE S.p.A.**
- Tasso annuo: **1,30 promille.**
- Limite catastrofale pari alla somma complessivamente assicurata per squadra.
- Modalità di adesione: Tramite fax, invio alla L.N.P. del modello di adesione (**MODELLO B**) con l'elenco dei calciatori da assicurare.
- Successive comunicazioni (variazione agli elenchi e denuncia sinistri): Invio diretto alla Spettabile **RVA** tramite fax n. **02.72.508.258** (alla Lega solo per conoscenza).

#### 1.2 POLIZZA CONTRO IL RISCHIO D'INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO E MALATTIA

- Massimale obbligatorio: € 206.582,76 pro capite.
- Franchigia: 5%.
- Compagnia di Assicurazione: **LLOYD'S OF LONDON.**
- Tassi: Invalidità Permanente da Infortunio **4,00 pro mille.**
- Invalidità Permanente da Malattia **0,60 pro mille.**
- Limite catastrofale : € 3.500.000,00 (che si intende ridotto al 50% qualora sullo stesso mezzo di trasporto viaggiassero contemporaneamente due squadre appartenenti alla L.N.P.). Tale limite potrà essere elevato in funzione delle esigenze delle singole squadre, previo pagamento di un sovrappremio; a tal proposito potete contattare direttamente la Spettabile **RVA** per ottenere una quotazione.
- Modalità di adesione: Tramite fax, invio alla L.N.P. del modello di adesione (**MODELLO C**) con l'elenco dei calciatori da assicurare.
- Successive comunicazioni (variazione agli elenchi e denuncia sinistri): Invio diretto alla Spettabile **RVA** tramite fax n. **02.72.508.258** (alla Lega solo per conoscenza).

**N.B.:** Le polizze stipulate direttamente dalle Società devono contenere, in originale od in fotocopia, il fascicolo "Condizioni di Assicurazione" conforme al testo della polizza in Convenzione L.N.P. Lo stesso deve costituire **l'unica, insostituibile ed inderogabile** normativa di polizza.

## 2. ADEMPIMENTI OBBLIGATORI (AI SENSI DELL'ART. 16 DELL'ACCORDO COLLETTIVO) NEI CONFRONTI DEI CALCIATORI - INCIDENTI DI GIOCO

Le Società hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 16 dell'Accordo Collettivo, di assicurare i propri tesserati contro i rischi derivati da danni cagionati ad altri calciatori in occasioni di gioco e durante gare ufficiali e/o amichevoli, comprese quelle internazionali di rappresentative

### **Assicurazione per la Responsabilità Civile dei calciatori derivante da incidenti di gioco.**

Il massimale da garantire con tale copertura viene fissato in € **516.456,90 unico**.

Per questa copertura assicurativa la Lega Calcio ha in corso una polizza in convenzione con la Spettabile **Milano Assicurazioni - divisione nuova Maa** -, il cui premio lordo annuo per singola Società ammonta ad € 516,46.

Alla suddetta polizza le Società possono aderire mediante semplice richiesta (non corredata dall'elenco dei calciatori) da inviare direttamente a mezzo fax (02.72.508.258) alla Spettabile RVA ed in copia alla Lega Nazionale Professionisti servendosi dell'allegato **MODELLO D**.

E' sottointeso che, come nel caso delle altre polizze obbligatorie, le Società che abbiano stipulato in proprio polizze di questa copertura assicurativa devono curare il rigoroso adeguamento della normativa al testo della polizza in convenzione della Lega Calcio.

### **3. ADEMPIMENTI OBBLIGATORI (AI SENSI DELL'ART. 27 DELL'ACCORDO COLLETTIVO A.I.A.C.) NEI CONFRONTI DI ALTRI TESSERATI**

#### **Assicurazione Infortuni a favore di allenatori ed operatori sanitari (Invalidità Permanente Specifica e Morte)**

Le Società sono tenute ad assicurare gli allenatori e gli operatori sanitari alle proprie dipendenze contro i rischi di Morte e di Invalidità Permanente Specifica dipendenti dall'attività sportiva.

Beneficiari della polizza saranno gli allenatori e gli operatori sanitari, i quali, per ciò stesso, rinunciano ad ogni effetto, per sé e per i loro aventi diritto, ad ogni azione di risarcimento danni nei confronti della Società.

L'ammontare dei massimali relativi alla copertura in oggetto per la stagione sportiva 2006/2007 è così stabilito:

- Allenatori: € **77.458,53**.
- Operatori sanitari: € **25.822,84**.

Non avendo la Lega Calcio alcuna polizza in convenzione per tale copertura, le Società dovranno stipulare polizze in proprio, curando di trasmetterne copia alla Lega Calcio stessa.

### **4. COPERTURA OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DEGLI STADI**

Ai sensi dell'Art. 43 del Regolamento L.N.P., le Società sono tenute, ove non sia già provveduto dal locatore o conducente, ad assicurare la propria Responsabilità Civile derivante dall'uso dello stadio. La copertura, per la stagione sportiva in corso, deve essere prestata per i seguenti massimali:

- Responsabilità Civile verso Terzi: € **2.582.284,50**.
- Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera: € **516.456,90**.

Non avendo la Lega Calcio alcuna polizza in convenzione per tale copertura, le Società dovranno stipulare polizze in proprio, curando di trasmetterne copia alla Lega Calcio stessa.

## **5. ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE PER DANNI ARRECATI AGLI AUTOPULLMAN ADIBITI AL TRASPORTO DEI CALCIATORI DELLE SOCIETA'**

Le Società della Lega Calcio usufruiscono della garanzia prestata dalla Spettabile **Nuova Maa** con la quale la Lega Calcio stessa ha sottoscritto una polizza. L'onere relativo sarà suddiviso, in parti uguali, fra le Società della Lega.

La garanzia assicurativa è prestata per la Responsabilità Civile incombente sulle Società ai sensi del Codice Civile e del Regolamento sportivo, anche in via oggettiva, per danni recati agli autopullman adibiti al trasporto dei calciatori delle squadre, per atti vandalici di terzi per i quali la Società debba rispondere e per pronuncia dell'autorità giudiziaria ovvero degli organi federali.

La garanzia esclude i danni alle persone e vale esclusivamente per gare di serie A TIM e di serie B TIM, di TIM Cup ed amichevoli in cui sia impegnata una squadra di Serie A e B. Detta copertura assicurativa è estesa a tutte le partite di carattere internazionale alle quali le predette Società prendano parte, nonché alle gare del Campionato e della Coppa Italia Primavera.

I danni agli autopullman saranno risarciti entro e non oltre il limite di € **51.645,69**.

Si specifica che le società iscritte alla Lega Calcio sono automaticamente inserite in garanzia e non occorre, pertanto, che venga avanzata la richiesta di adesione.

## **6. ASSICURAZIONE PER LE RAPPRESENTATIVE DI LEGA**

Le rappresentative di Lega sono coperte da polizza di Invalidità Permanente da Infortunio e Malattia stipulata con la Spettabile **Lloyd's of London**, Vi precisiamo che in caso di sinistro, al fine di far ricevere al calciatore lo spettante indennizzo, le Società dovranno trasmettere la documentazione necessaria all'apertura dello stesso (entro sessanta giorni dalla data di accadimento) e le successive comunicazioni (fino alla chiusura) alla Spettabile RVA e darne comunicazione, per conoscenza, alla Lega Calcio.

Vi significhiamo che, per le squadre aderenti alle convenzioni stipulate dalla Lega Calcio, in caso di eventuale variazione del rischio o denuncia sinistro, è necessario inviare comunicazione alla **Spettabile Rasini Vigano' Assicurazioni S.p.A. - Galleria Pattari n° 2, 20122 Milano. Fax 02.72.508.258, Tel 02.72.508.1.**

Restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e con la presente porgiamo distinti saluti.

IL SEGRETARIO  
(Marco Brunelli)